

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

SEZIONE FALLIMENTARE

**PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE PER LA COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7, I COMMA L. 3/12**

I Sig.ri, entrambi residenti in Reggio Calabria, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria alla via Argine Destro Calopinace, 20 presso lo studio dell'avv. Paola Colombini, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo avv.paolacolombini@ec.giuffre.it

PREMESSO

- che i Sig.ri, trovandosi nelle condizioni previste dalla Legge 27.01.2012 n. 3, così come modificata dal DL n. 179 del 18.01.2012 e non ricorrendo cause ostative, in data 03/11/2018 depositavano presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria, a mezzo dell'Avv. Domenico Cozzupoli del Foro di Reggio Calabria, istanza di ammissione al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 15 Legge n. 3/2012 per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi;
- che in data 21/11/2018, l'O.C.C. – Commercialisti di Reggio Calabria nominava quale gestore della crisi il Dott. Albanese Antonino, che accettava l'incarico;
- che dopo una serie di formali incontri interlocutori, in data 03/01/2020, l'O.C.C. – Commercialisti di Reggio Calabria per mezzo del proprio Referente, l'Istante e il Gestore della pratica sottoscrivevano contratto di nomina del gestore e preventivo di spese per la procedura in epigrafe;
- che gli istanti si trovano in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) della citata legge, versando “in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte ovvero di definitiva incapacità di adempierle regolarmente” secondo le scadenze originariamente pattuite;
- che le obbligazioni in parola sono state assunte esclusivamente per scopi estranei ad un'attività imprenditoriale e professionale, come si argomenterà e comproverà nel prosieguo;

- che gli odierni ricorrenti non sono soggetti alle procedure di fallimento e/o concorsuali, così come disciplinate e previste dalle vigenti disposizioni legislative e normative del RD 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- che non hanno mai aderito, nè utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla Legge n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- che non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore;
- che hanno fornito all'OCC, in persona del Dott. Antonino Albanese, tutta la documentazione idonea a consentire una compiuta ricostruzione della loro situazione economico-patrimoniale.

Tutto ciò premesso,

i Sig.ri, per come rappresentati e difesi, perdurando ed essendo riscontrabile lo stato di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art 7, I comma, L. 3/2012

CHIEDONO

di essere ammessi alla procedura "PIANO DEL CONSUMATORE" secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa, dell'Organismo di Composizione della Crisi, sussistendo i requisiti richiesti.

CAUSE DI INDEBITAMENTO

Preliminarmente, occorre precisare che è capo famiglia di nucleo familiare monoreddito, derivante da rapporto di lavoro subordinato nella qualità di Ingegnere Specializzato della società RFI del gruppo Ferrovie dello Stato.

Le difficoltà economiche sono sopraggiunte con la cessazione del predetto rapporto di lavoro dipendente, conseguente ad una procedura di licenziamento avvenuta in data 15/07/2010.

Il licenziamento è stato oggetto di impugnazione in tutti e tre i gradi di giudizio:

- Tribunale di Reggio Calabria Sezione Lavoro, sentenza del 12 /10/2011;
- Corte di Appello di Reggio Calabria-Sezione Lavoro, sentenza del 22/02/2013;
- Corte di Cassazione - Sezione lavoro, sentenza N.13184/2017; pur tuttavia, i giudizi hanno confermato il licenziamento, con conseguente e definitiva perdita del posto di lavoro.

Pertanto, gli istanti si sono ritrovati senza alcun mezzo reddituale utile a far fronte agli impegni economici precedentemente assunti.

Negli anni successivi al licenziamento il sostentamento economico è stato "garantito" solamente dalle somme derivanti dal Trattamento di Fine Rapporto, versato dalla società RFI e da saltuari e limitati introiti provenienti dall'esercizio della libera professione di Ingegnere.

Con l'unica fonte reddituale in famiglia, gli istanti hanno dovuto far fronte agli oneri derivanti dal mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, onorato fino all'esaurirsi del TFR.

Nonostante ciò, hanno con grossissimi sacrifici comunque sostenuto e garantito la formazione dei due figli, assicurando loro la possibilità di proseguire gli studi universitari, con risultati brillanti.

Al termine dell'anno 2017, con l'affievolirsi delle speranze per un eventuale reintegro nel posto di lavoro e dopo numerosi tentativi per trovare una valida opportunità lavorativa, anche non attinente alla qualifica di Ingegnere, il ha deciso di intraprendere, con enormi difficoltà, la strada dell'insegnamento nella scuola pubblica, anche fuori dal territorio della Provincia di Reggio Calabria, tramite l'invio di domande di MAD (Messa a Disposizione) con tutte le relative conseguenze logistiche ed economiche.

Conseguentemente, nell'anno 2017 l'Ingegnere ha sottoscritto incarico di supplenza per 14 ore presso l'Istituto Nautico di La Spezia. L'anno successivo ha ottenuto un nuovo incarico, sempre di supplenza, presso l'Istituto tecnico a Fornovo, come per i successivi due anni.

Dopo aver conseguito le abilitazioni richieste per la didattica (24 Crediti Formativi psicopedagogici), si è inserito nella Graduatoria Provinciale Supplenze (GPS) della provincia di Parma, dove tutt'oggi vive ed insegna, avendo superato il concorso ed essendo passato di ruolo, finalmente riuscendo a stabilizzare la posizione economica familiare.

Da quanto detto, risulta evidente che lo stato di difficoltà economica dei sig.ri sia certamente imputabile al lungo periodo di disoccupazione, durato 7 (sette) anni, durante i quali gli istanti hanno cercato di far fronte agli impegni finanziari assunti, oltre che garantire il sostentamento e un'adeguata formazione ai figli.

Il venir meno del posto di lavoro ha quindi comportato l'impossibilità di poter assolvere agli obblighi contrattuali nei confronti dell'istituto di credito Intesa San Paolo titolare del contratto di mutuo, orientando le spese al sostentamento della famiglia.

SITUAZIONE DEBITORIA

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie:

- a. Mutuo ipotecario presso istituto Bancario Intesa San Paolo concesso con atto notarile del 18/08/2009, rep. N. 86403 e racc. n. 15057, registrato il 18/08/2009 al n. 3699 per un importo complessivo di € 125.000,00 ed onorato sino al Settembre 2017 (*cfr. all. Relazione OCC*) con un residuo debito alla data del presente piano di € 77.673,79 e n. 82 rate insolte e non onorate alla data del 01/10/2021 per complessivi € 77.518,70;
- b. Esposizione su C/C bancario presso istituto Bancario Intesa San Paolo n. 1000/0044/1294,

- cointestato ai coniugi, che alla data del Febbraio 2018 riportava un saldo negativo di € 15.450,00;
- c. Contratto di finanziamento n. 20027955593002 con Findomestic Banca Spa, al sig. [REDACTED] in prestito di € 3.296,10 (cf. all.);
- d. Contributi non versati presso gestione previdenziale privata INARCASSA per l'importo di € 14.254,39 (cf. all. Relazione OCC);
- e. Debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione per pagamento cartelle esattoriali per complessivi € 8.736,76 (cf. all. Relazione OCC);
- f. Pignoramento presso terzi dello stipendio, in forza di azione esecutiva avviata da RFI per il recupero delle spese legali dei tre gradi di giudizio, per un importo complessivo di € 9.380,08 (cf. all.). Ad oggi sono state effettuate trattenute mensili di € 307,00 per il periodo febbraio 2021 – ottobre 2021, per un totale di € 2.763,00 equivalenti n. 9 mensilità. Il debito residuo, al netto delle somme trattenute in busta paga, ammonta ad € 6.617,08.

I dati della situazione debitoria, sopra elencati, sono meglio riassunti nel seguente prospetto:

| CREDITORI | IMPORTI | RESIDUI |
|-----------------------------|------------|-------------------|
| INTESA SAN PAOLO - MUTUO* | 125.000,00 | 155.192,49 |
| INTESA SAN PAOLO – FIDO | 15.450,00 | 15.450,00 |
| FINDOMESTIC | 3.296,10 | 3.296,10 |
| INARCASSA – CONTRIBUTI | 14.254,39 | 8.787,32 |
| AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE | 8.736,76 | 8.736,76 |
| PIGNORAMENTO STIPENDIO RFI | 9.380,08 | 6.617,08 |
| | | 198.079,75 |

PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI

A seguito della morosità sofferta dai ricorrenti avverso l'Istituto Intesa San Paolo per il mutuo ipotecario contratto di cui al *sub a)* del precedente paragrafo, è pendente davanti al Tribunale di Reggio Calabria la Procedura Esecutiva immobiliare n. 85 / 2018 R.G.ES., avente ad oggetto l'abitazione dei coniugi, gravata da ipoteca, per la quale il GE all'udienza del 28.9.2021 ha disposto la vendita, nominando come delegato alla vendita l'avv. Condello Antonio.

Il CTU nominato dal Tribunale, nella propria relazione di Consulenza Tecnica di ufficio redatta in data 26/01/2019, ha stimato il valore dell'unità immobiliare in € 102.400,00.

Al fine di poter verificare la congruità del valore di realizzo del bene, i ricorrenti hanno richiesto in data successiva alla relazione del CTU, perizia di stima dell'immobile dalla quale emerge un valore del bene pari ad € 75.000,00 (cf. all.), stante la vetustà dell'immobile, la posizione geografica in cui si trova ed una difformità urbanistica.

Pertanto, la valutazione di un possibile saldo e stralcio del credito non potrà prescindere dal valore di stima del bene stesso, che qualora dovesse comunque essere venduto all'asta, potrebbe comunque non soddisfare per intero il credito dell'Istituto bancario.

Peraltro, si ribadisce che sull'attuale stipendio del ricorrente ancora oggi grava il pignoramento per 1/5, pari ad € 307,00 mensili azionato da RFI per il recupero di spese legali, RGES N. 365/202, davanti al Tribunale di Reggio Calabria, GE dott.ssa Alvano, prossima udienza fissata per il 14.1.2022. L'importo, al netto delle somme già trattenute e versate dai ricorrenti, dovrà essere comunque ricompreso nella massa passiva del presente piano.

SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dal ricorrente è reale e dimostrata dai fatti:

1. Composizione del nucleo familiare: come si evince dal certificato dello stato di famiglia il nucleo familiare si compone di due persone, marito e moglie (ricorrenti) (cf. all.);
2. Elenco spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia: le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano ad € 930,83 mensili (circa), in considerazione che i coniugi vivono in due città differenti, ripartite secondo la seguente tabella:

| | |
|---|------------------|
| Spese per beni di prima necessità: generi alimentari, vestiario, scarpe | 2.500,00 |
| Spese per medicine di vario tipo e visite mediche specialistiche | 450,00 |
| Acquedotto e rifiuti | 500,00 |
| Energia elettrica + GAS + telefono | 1.800,00 |
| Assicurazione (1 auto) | 500,00 |
| Bolli auto (1 auto) | 200,00 |
| Spese benzina | 600,00 |
| Abbonamento trasporti | 600,00 |
| Affitto | 3.600,00 |
| Condominio | 420,00 |
| TOTALE SPESE ANNUE | 11.170,00 |
| TOTALE SPESE MENSILI | 930,83 |

A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, la situazione reddituale della famiglia allo stato attuale è la seguente:

- a. Il sig..... risulta percettore di reddito da lavoro dipendente in forza del contratto sottoscritto con Ministero dell'Istruzione con emolumenti lordi annui per un importo pari a € 20.131,77, giusta certificazione Unica 2021/redditi 2020 (cf. all.);
- b. la Sig.ra non risulta percettrice di reddito.

Complessivamente, dunque, allo stato attuale per il sostentamento della famiglia, i ricorrenti possono contare mediamente su entrate nette mensili pari ad €1.570,00 circa (riferimento all'ultima certificazione unica).

I ricorrenti, inoltre, risultano essere comproprietari esclusivamente dei seguenti immobili costituenti, rispettivamente, abitazione principale e relativa pertinenza:

- a. Comune di Reggio Calabria, Censito al N.C.E.U. al Fg. GCO/3, Part. 788, Sub. 22, Cat. A/2, Classe 2, vani 6, Rendita Euro 371,85;
- b. Comune di Reggio Calabria, Censito al N.C.E.U. al Fg. GCO/3, Part. 788, Sub. 51, Cat. C/6, Classe 2, 33 mq, Rendita Euro 44,31;

I Sig.ri non dispongono di altri beni mobili o di crediti, salvo un'autovettura.

Attualmente la famiglia sta utilizzando solo il c/c n. IT09R3608105138264752664762 intestato a, sul quale viene accreditato lo stipendio da insegnante.

SULLA MERITEVOLEZZA

Com'è noto, nella fattispecie prevista dalla legge ed afferente il cosiddetto "piano del consumatore", la valutazione sulla meritevolezza del debitore-consumatore ad accedere al beneficio di che trattasi, mancando il voto dei creditori, necessita di un approfondito esame da parte del Giudicante.

Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dovuto far fronte alle obbligazioni contratte senza una reale e consolidata fonte di reddito certa a seguito del licenziamento avvenuto nell'anno 2010, avverso il quale i ricorrenti hanno proposto ricorso, facendosi carico anche delle spese di lite per tre gradi di giudizio.

Tale stato di cose ha chiaramente acuito le necessità di spesa del nucleo familiare.

Si precisa che l'accesso al credito ottenuto dai ricorrenti è stato finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita, facendo affidamento alla originaria sicura capacità reddituale del Fontana, escludendo categoricamente che gli stessi abbiano assunto le predette obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbiano colposamente determinato il

sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Con l'innovativo istituto del piano del consumatore il legislatore ha inteso apprestare una disciplina di favore rispetto all'alternativa dell'esecuzione individuale, con l'obiettivo di porre un freno alle situazioni debitorie occasionate dal ricorso - sempre più frequente - al c.d. credito al consumo, offrendo la possibilità di un pieno reinserimento sociale a coloro che, per ragioni estranee all'attività professionale o imprenditoriale svolta, versino in una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte" (art. 6, co. 2, lett. a), L. n. 3/2012).

Proprio la particolare incidenza del piano omologato sulle situazioni soggettive dei creditori ha fatto sì che il legislatore imponesse al giudicante il riscontro della c.d. meritevolezza del consumatore, espressione ormai invalsa nella prassi, con la quale intende indicarsi il positivo riscontro da parte del Giudice in merito al fatto che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (art. 12 bis, co. 3, della Legge citata).

Nel caso di specie, i ricorrenti hanno offerto ampia dimostrazione documentale in ordine alla genesi dell'esposizione debitoria ed al successivo sovraindebitamento, il tutto aggravato dalle spese che i ricorrenti hanno sostenuto per le azioni giudiziarie, proposte contro il licenziamento nei diversi gradi di giudizio.

Pertanto, per far fronte alle necessità di coprire i costi del mutuo, contratto per l'acquisto della casa familiare, si è dovuto far ricorso all'indebitamento innescando un circolo vizioso sull'accesso al credito al consumo da cui oggi risulta impossibile uscire.

Da quanto dedotto, il Giudicante potrà ricavare gli elementi sufficienti e necessari per accertare la meritevolezza dei ricorrenti nell'accesso alla procedura, non perdendo di vista la concreta vicenda sottoposta al vaglio dell'omologa, ossia la iniziale situazione finanziaria dei proponenti, le ragioni sottese all'indebitamento, le eventuali specificità del contesto familiare, il grado di conoscenza dei meccanismi di funzionamento degli strumenti creditizi.

Ed è proprio in tale direzione che dovrà muoversi il giudizio che l'On.le Tribunale adito nel valutare le vicende economico-finanziarie dei coniugi ricorrenti, nel solco della più illuminata giurisprudenza (Tribunale Catanzaro del 28.02.2018) che evidenzia come "*i parametri da impiegare nel vaglio del c.d. requisito della meritevolezza, considerati in una più ampia ottica di sistema che tenga conto della*

ratio sottesa alle procedure di sovraindebitamento - volte a conferire una "seconda chance" al debitore non fallibile - possano essere individuati con un certo margine di elasticità".

Secondo l'orientamento più recente dei vari Tribunali italiani (Tribunale Rimini del 20.08.2018, Tribunale di Catanzaro del 28.02.2018, Tribunale di Termini Imerese del 28.04.2017) *"Il sovraindebitamento colposo può escludersi quando ad una situazione finanziaria inizialmente adeguata (la percezione di due stipendi da lavoro dipendente a fonte della contrazione di debiti proporzionati alle entrate dei coniugi) segua un evento particolarmente incisivo per l'economia familiare (legato a bisogni certamente non voluttuari, qual è la necessità di effettuare spese mediche)...omissis....che, in una spirale di indebitamento crescente, porti la coppia a stipulare nuovi finanziamenti di durata maggiore e rata inferiore, nel tentativo di riacquisire margini di liquidità".*

In tal senso, la più recente giurisprudenza di merito si esprime confermando che sarebbe omologabile, come nel caso di specie, il piano del consumatore che abbia ad oggetto una situazione debitoria *"generata per effetto di un naturale ed assai comune processo di sostentamento del nucleo familiare, nel corso di periodi in cui sussistevano – in larga misura – le condizioni economiche e finanziarie per far fronte agli impegni assunti"* (cfr. Tribunale di Monza, Sent. 22 giugno 2017 in Rivista dei Dottori Commercialisti – 2017, Fasc. 4 pag. 581 e ss)

Peraltro, nel caso di specie deve escludersi che i ricorrenti, al tempo della stipula dei finanziamenti per cui è causa, abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbiano determinato con colpa grave il sovra-indebitamento anche per mezzo di ricorso al credito non proporzionato alle loro capacità patrimoniali e reddituali.

E' stato dimostrato infatti che la situazione di sovraindebitamento è derivata ex post a seguito del licenziamento del

Come detto sopra, nel caso specifico, le esigenze che il nucleo familiare dei ricorrenti ha inteso soddisfare con l'accesso al credito sono da qualificarsi di primaria importanza oltre che connotate da valenza costituzionale (diritto alla salute, diritto all'abitazione, dovere di assistenza e mantenimento dei figli).

Nel momento in cui e la sua consorte hanno contratto i debiti, potevano certamente contare sulla capacità reddituale del ricorrente, stabile e non soggetta a precarietà o fluttuazioni salariali.

Sul punto, si consideri che con il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge n. 176/2020 il legislatore ha inserito al comma 2 dell'art. 7 della legge 3/2012 il punto d) – ter, intervenendo quindi sul concetto di meritevolezza attraverso la riformulazione dell'art. 7, dedicato ai requisiti per l'ammissione alle procedure di composizione della crisi.

Il nuovo comma 2, lett. d-ter, prevede infatti che il piano del consumatore non sarà ammissibile se il debitore *“ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*, così circoscrivendo le ipotesi di responsabilità del debitore ed eliminando il riferimento alla sola colpa *“semplice”*. L'organismo di composizione della crisi sarà dunque chiamato ad accertare unicamente l'assenza di *“colpa grave, mala fede o frode”*.

I recenti interventi legislativi hanno ridimensionato e circoscritto alla sola colpa grave, malafede o frode le condizioni ostative all'omologazione del piano proposto dal debitore sovraindebitato, restando del tutto escluse – ai fini della valutazione sull'ammissibilità della proposta – le ipotesi di colpa lieve che evidentemente si configurano allorché il consumatore si sia sovraindebitato oltre le proprie capacità patrimoniali per far fronte ad esigenze inaspettate e non pianificabili, come avvenuto nel caso di specie.

L'impostazione critica poc'anzi menzionata trova conforto anche nelle più recenti pronunce dei Tribunali italiani (cfr. Sentenza del Tribunale di Benevento del 26 gennaio 2021) e di questo stesso Tribunale che hanno colto pienamente l'intento del Legislatore.

In tal senso, si veda decreto di omologa del Tribunale di Reggio Calabria del 19.05.2020 – Giudice Dr. Stefano Cantone – nel proc. n. 8/2020, nel quale si legge: *“Dalla lettura delle suindicate disposizioni emerge con tutta evidenza un rinnovato favor legislativo per l'accesso all'istituto del piano del consumatore. In altre parole, a seguito della novella legislativa, si assiste al passaggio dall'assenza di colpa necessaria, prima della riforma, per procedere alla omologazione, all'assenza di colpa grave, malafede o frode, ora espressamente richiesta ai fini dell'omologa del piano. Tale innovazione ha comportato un restringimento del perimetro della responsabilità del debitore con un conseguente notevole ampliamento dell'ambito applicativo del piano”*.

In buona sostanza, l'intervento legislativo ha fortemente revisionato il sistema di valutazione dei requisiti di accesso al beneficio, incidendo così in maniera marcata proprio sul requisito della meritevolezza, *“eliminando la precisazione secondo cui, ai fini della omologa, il giudice deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali, ed escludendo l'accesso, al piano del consumatore, esclusivamente a quel debitore che abbia “determinato la situazione da sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Si è così passati dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, ora espressamente richiesta ai fini dell'omologa del piano, con un evidente restringimento*

della maglie di responsabilità da parte del debitore”.

Nel caso di specie, quindi, il venir meno della fonte di reddito primaria della famiglia a seguito del licenziamento può costituire elemento, **oggettivamente**, imprevedibile al momento della stipula del contratto di mutuo e quindi, non si riscontra alcun elemento di colpa, malafede, né può paventarsi una situazione fraudolenta.

PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti.

In particolare, il debitore propone il pagamento del 30% del credito privilegiato, calcolando il valore del bene a base d’asta per la prossima vendita potrebbe agevolmente attestarsi intorno ad € 60.000,00, valore che presumibilmente sarebbe oggetto anche ad ulteriore ribasso.

Propone altresì il pagamento del 10% dei crediti chirografari, come si evince dalla seguente tabella:

| CREDITORI | Natura del credito | Importo del debito | Soddisfazione | Importo da pagare |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|
| Compenso OCC | Prededuzione | | | 5.650,63 |
| Compenso Avv. | Prededuzione | | | 4.000,00 |
| TOTALE IN PREDEDUZIONE | | | | 9.650,63 |
| INTESA SAN PAOLO - MUTUO* | Privilegiato | 155.192,49 | 30% | 46.557,75 |
| INARCASSA – CONTRIBUTI | Privilegiato | 8.787,32 | 100% | 8.787,32 |
| ATTO DI PRECETTO E PIGNORAMENTO FSI | Privilegiato | 6.617,08 | 100% | 6.617,08 |
| INTESA SAN PAOLO – FIDO | Chirografario | 15.450,00 | 10% | 1.545,00 |
| FINDOMESTIC | Chirografario | 3.296,10 | 10% | 329,61 |
| AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE | Chirografario | 8.736,76 | 10% | 873,68 |
| | | 198.079,75 | | 74.361,06 |

Il pagamento del compenso dell’OCC e dell’Avv. Colombini saranno corrisposti in prededuzione e comunque entro e non oltre 12 mesi dall’omologa del piano proposto.

Si propone, pertanto, il pagamento della somma complessiva di € 74.271,06 così composta:

1. € 9.650,63 spese in prededuzione, comprendenti le spese della procedura di sovra-indebitamento che ammontano a € 5.650,63 (così come comunicato dall’Organismo di composizione della crisi)

e le spese per il sottoscritto difensore per € 4.000,00 a titolo di onorari computati sulla scorta dell'entità della massa passiva ai sensi del D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. 37/2018;

2. € 61.962,15 credito privilegiato (Banca, contributi INARCASSA e pignoramento RFI Spa con moratoria di 1 anno);
3. € 3.686,29, crediti chirografari che saranno pagati in misura del 10%.

Il ricorrente, invoca nell'ambito della ristrutturazione del proprio debito la formula della transazione novativa a saldo di quanto dovuto e con liberazione di eventuali coobbligati.

MODALITA' DI PAGAMENTO

La proposta prevede, altresì, il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare, delle spese necessarie al sostentamento dignitoso del ricorrente.

Poiché le entrate mensili familiari ammontano attualmente a € 1.600,00 e la somma di cui il ricorrente necessita per soddisfare le esigenze familiari è di € 930,83 circa al mese, con un residuo disponibile di € 670,00 circa; per tale motivo è ragionevole destinare la somma mensile di € 620,00 a soddisfare tutti i creditori, come meglio illustrato in seguito.

Concretamente il pagamento potrà avvenire nel seguente modo: il sig. Fontana e la sig.ra Caravelli hanno domiciliato l'accredito delle loro prestazioni sul conto corrente postale intestato agli stessi. L'Istituto di credito riceverà autorizzazione alla disposizione permanente di addebito sul medesimo conto entro il giorno 5 di ogni mese della somma mensile di € 620,00 a favore dell'Organismo di composizione della crisi che provvederà, non appena matura la valuta e comunque non oltre la fine di ciascun mese al pagamento delle singole rate ai creditori.

PIANO RATEALE

Il debito da rateizzare è dunque pari ad € 74.361,06.

La proposta di rientro del suddetto debito prevede la corresponsione di n. 120 rate da € 620,00 per complessivi € 74.400,00 a totale copertura del credito vantato. In tal senso, si menziona la più recente giurisprudenza – Tribunale di Milano, 18 ottobre 2017 in Giustizia Civile del 19 aprile 2018, in tema di ammissibilità del piano del consumatore con pagamento dilazionato dei creditori privilegiati, "*non costituisce causa ostativa all'omologa del piano il pagamento integrale del credito ipotecario in forma dilazionata e secondo le ordinarie scadenze, nei casi in cui il credito non sia stato posto a sofferenza ed il debitore si sia proposto di adempiere regolarmente il piano*".

Innanzitutto saranno pagati i creditori in prededuzione, poi i creditori privilegiati, poi i chirografari.

Sulla falcidia del credito vantato dall'istituto bancario e gravato da ipoteca, si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 245/2019 secondo cui *“non è infondato un piano di sovraindebitamento che riduce i crediti privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca fino all'8%. L'unico limite è che tali crediti “privilegiati” non siano pagati nella misura inferiore a quella conseguibile in caso di eventuale liquidazione”* ammettendo così che la legge n. 3/2012, per i debitori non fallibili *“la generale falcidiabilità dei crediti tributari, privilegiati e chirografari”*.

SULLA FATTIBILITÀ E CONVENIENZA DELLA PROPOSTA

Si rimarca che il ricorrente intende dare esecuzione al piano del consumatore mediante impiego degli emolumenti a seguito di contratto a tempo indeterminato con Ministero dell'Istruzione per insegnamento, credito da ritenersi certo, liquido ed esigibile riscosso mensilmente.

Considerata la stabilità del rapporto con l'Ente pubblico, la probabilità di inadempienza del ricorrente al piano proposto risulta essere molto bassa.

In merito alla convenienza del piano per i creditori si formulano due ordini di considerazioni

a) **convenienza rispetto al recupero coattivo dei crediti**: la proposta di pagamento garantirebbe ai creditori, nella loro titolarità, pagamenti immediati e mensili sin dall'omologa del piano. Qualora, invece, gli stessi dovessero procedere al recupero coattivo dei rispettivi crediti mediante pignoramento di quote del ricorrente, incontrerebbero la ovvia presenza di un pignoramento già in essere per recupero spese di giustizia vertenza RFI Spa, che comporterebbe il soddisfacimento “in coda” degli altri creditori chirografari;

b) **convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria**: stante la quasi nulla appetibilità del patrimonio immobiliare del ricorrente, la liquidazione di esso si rivelerebbe di difficile realizzazione e di incerta redditività, non producendo certamente alcun effetto soddisfattivo delle ragioni creditorie tutt'oggi esistenti in capo agli istituti di credito.

In conclusione il debitore, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori (sebbene alcuni solo parzialmente) avendo contemporaneamente e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova possibilità da offrire alla propria famiglia, azzerando così i propri debiti.

Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti (e non solo alcuni) nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo considerando anche il fatto che l'alternativa liquidazione del patrimonio porterebbe alla difficile soddisfazione dei creditori medesimi, stante la natura e l'ubicazione dei cespiti immobiliari di cui sono titolari i ricorrenti.

Il professionista incaricato ha verificato la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti, nonché la meritevolezza dei sig....., come indicato nei punti precedenti ed, in particolare, che essi non abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per il ricorso al credito non proporzionato alle loro capacità patrimoniali (art. 12 bis l. 3/2012).

Il Gestore della Crisi ed il Professionista, incaricato, inoltre, hanno valutato la completezza della documentazione esibita e consegnata in occasione della predisposizione del piano, posta a corredo dello stesso, giudicandola esaustiva, completa e veritiera.

*

Tutto quanto premesso, i sig.ri, come sopra rappresentati e difesi

RICORRONO

all'Ill.mo Tribunale di Reggio Calabria, affinché, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, Voglia respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione,

- svolte le formalità di rito, ammettere i sig.ri alla procedura di piano del consumatore e, conseguentemente, fissare con decreto l'udienza ex art 12 bis L.3/12; disponendo le comunicazioni di rito a cura dell'OCC della proposta e del decreto;
- disporre inoltre che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite le azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori, atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo;
- nel merito, accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge in capo ai al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, sussistendo la meritevolezza degli stessi a conseguire gli effetti richiesti e, conseguentemente, omologare il piano del consumatore proposto dai ricorrenti, disponendo l'opportuna forma di pubblicità del provvedimento, ordinando quindi il pagamento ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano medesimo, con ogni conseguente provvedimento;
- e, per l'effetto, dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali ed ordinare la cancellazione dell'ipoteca sugli immobili di proprietà dei ricorrenti.

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

1. Relazione OCC, attestante la fattibilità del piano;
2. Autocertificazione residenza e stato di famiglia;
3. Certificazione Unica 2021
4. Informativa Centrale di allarme Interbancaria – Banca d'Italia;
5. Nota Findomestic Banca Spa lfinanziamento n. 20027955593002;
6. Pignoramento presso terzi dello stipendio Proc. Es. RGEs N. 365/2021.

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine di cui all'art. 9 comma 3-ter L.3/12, che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di € 98,00.

Reggio Calabria 29.11.2021

Avv. Paola Colombini